

Accordo quadro ex art. 59 d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36
Servizio di copertura fotografica e video - CIG: BC6A07C0D2

*

Fondazione Sistema Toscana, con sede legale a Firenze, in via Duca d'Aosta n.9, codice fiscale e partita IVA: 05468660484, in persona del suo Direttore, Francesco Palumbo, nato a Roma il 3 agosto 1966, codice fiscale PLMFNC66M03H501V, domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione medesima (di seguito denominata per brevità anche soltanto "**Committente**" o "**FST**");

e

Annalinda Piroscia, con domicilio fiscale a Grottaglie (TA), in viale Alcide De Gasperi n. 22, codice fiscale PRSNLN93M51L049Q e partita IVA n. 03212750735 (di seguito denominata anche soltanto "**Affidataria**");

congiuntamente indicate anche solo come "**Parti**";

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Ruoli di RUP, DEC e Responsabile della fase di affidamento

1. Il ruolo di Responsabile Unico del Progetto (RUP) e di Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) ai sensi degli artt. 15 e 114 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice) è assunto dal Responsabile dell'Area Contenuti in FST, Davide De Crescenzo (recapito e-mail: d.decrescenzo@fst.it).
2. Il Responsabile della fase di affidamento è Cecilia Gennai, Responsabile dell'Ufficio Acquisti e Gare.

Art. 2 – Oggetto dell'Accordo quadro

1. Il presente Accordo quadro (di seguito anche AQ) ha per oggetto le modalità di affidamento e la sommaria disciplina dei rapporti obbligatori vigenti tra le Parti, assunti in forza degli *Incarichi* che dallo stesso Accordo quadro discendono.
2. Gli incarichi assegnati in esecuzione del presente Accordo quadro possono avere ad oggetto il servizio di produzione contenuti video (social-oriented: clip, short video, reel), immagini, foto.

Art. 3 – Modalità di esecuzione dell'Accordo quadro

1. Tutte le prestazioni che in esecuzione del presente Accordo quadro l'Affidataria deve effettivamente svolgere, nonché il relativo compenso di quest'ultima, sono precisati di volta in volta negli Incarichi discendenti dall'Accordo quadro medesimo (cfr. *supra* Art. 2 comma 1). Tali Incarichi hanno la forma semplificata dell'Ordine, ferme tutte le condizioni espresse nelle clausole contenute in questa scrittura.
2. Ogni singolo contratto applicativo nasce con la trasmissione da parte della Committente di un Ordine tramite posta elettronica all'indirizzo dell'Affidataria annalindapiroscia@gmail.com.
3. L'Ordine contiene il dettaglio delle prestazioni che la Committente richiede all'Affidataria ed in particolare:
 - a. Nome/oggetto/numero dell'incarico;
 - b. Articolazione delle prestazioni di cui si richiede l'esecuzione;
 - c. CIG dell'Accordo quadro;
 - d. CIG del contratto applicativo;
 - e. Codice commessa e Progetto di appartenenza o di destinazione;
 - f. Corrispettivo;
 - g. Data di avvio e di conclusione dell'esecuzione del servizio/termine finale (oltre a eventuali termini intermedi per realizzazione di determinate prestazioni);
 - h. Termini di fatturazione.
4. FST non è obbligata a garantire all'Affidataria la trasmissione di un numero minimo di Ordini.
5. L'Affidataria trasmette l'Ordine sottoscritto per accettazione.
6. L'Ufficio Acquisti e Gare di FST provvede a rinviare all'Affidataria l'Ordine sottoscritto dal Direttore di FST.
7. L'Affidataria dà avvio all'esecuzione dell'Incarico nel rispetto delle clausole in esso contenute e alle previsioni generali indicate nella presente scrittura.
8. L'incarico assunto con la sottoscrizione dell'Ordine è considerato giuridicamente alla stregua di un appalto (nella definizione offerta dall'art. 2 dell'Allegato I.1 al Codice). Ciascuno di tali appalti di servizi

si intenderà discendente dal presente Accordo quadro e sarà soggetto alle clausole indicate nel presente documento e vigenti tra le Parti.

9. Il Direttore dell'esecuzione del Contratto, oppure un suo delegato, controlla e supervisiona l'esecuzione delle prestazioni descritte in ciascun Incarico/Ordine. L'Affidataria, nell'esecuzione dei propri Incarichi, deve attenersi alle indicazioni fornite dal Direttore dell'esecuzione del Contratto (o dal personale da quest'ultimo delegato) in linea con quanto previsto nell'Ordine. La mancata osservanza di tali indicazioni da parte dell'Affidataria costituisce inadempimento e genera la relativa responsabilità.
10. Al termine dell'esecuzione dell'Accordo quadro il DEC provvede ad emettere il certificato di regolare esecuzione.

Art. 4 – Importo dell'Accordo quadro

1. L'importo massimo del presente AQ è di € 136.000,00 (euro centotrentasei mila/00) oltre IVA e altri oneri di legge qualora dovuti. Di tale ammontare sarà versato all'Affidataria il solo importo maturato quale corrispettivo per quelle prestazioni effettivamente richieste da questa Committente ed erogate dall'Affidataria, in esecuzione dell'Accordo quadro medesimo.
2. Il corrispettivo riconosciuto all'Affidataria è computato in ragione del dettaglio degli importi unitari da applicare alle singole prestazioni riportate nella seguente tabella:

Tipologia di prestazione		Importo unitario oltre IVA e altri oneri qualora previsti
Copertura fotografica	Servizio di copertura fotografica (al giorno dalle 7 alle 9 ore)	€ 500,00
	Servizio di copertura fotografica (mezza giornata max 4 ore)	€ 250,00
	Servizio di copertura fotografica per eventi distribuiti di durata superiore ai 5 gg.	Da € 400,00 a € 500,00 (al giorno)
Video	REEL/short video/clip (riprese e montaggio)	€ 150,00 a prodotto

3. Per i servizi fuori dalla città metropolitana di Firenze (e quindi anche fuori regione Toscana) è previsto il rimborso spese, conteggiato a parte, per il viaggio, il vitto e l'alloggio:
 - *Spese di vitto e alloggio*: qualora rientrassero nella fascia oraria di servizio richiesto, come da Regolamento FST, solo previa presentazione di documentazione allegata; ovvero per il vitto è riconosciuto un massimo di € 25,00/pasto, mentre per l'alloggio provvederà direttamente FST tramite la propria Agenzia di riferimento.
 - *Uso mezzo pubblico*: solo previa presentazione del titolo di viaggio che identifichi l'operatore con il viaggio stesso (e-ticket del treno o assimilabile).
 - *Auto propria*: Rimborso chilometrico come da Regolamento FST (ovvero € 0,35/km), solo previa presentazione di documentazione allegata.
 - *Pedaggi autostradali*: alla presentazione del titolo.
4. Il conteggio totale dei rimborsi dovrà avvenire alla chiusura dell'incarico previa compilazione e sottoscrizione del modulo specifico (Allegato A).
5. FST a sua discrezione per taluni eventi complessi (vedi Internet Festival) e dandone previa comunicazione all'Affidataria, potrà provvedere a gestire direttamente le spese di vitto, alloggio e trasporto, evitando quindi di autorizzare il rimborso spese alla stessa Affidataria.
6. Per l'espletamento degli incarichi oggetto dell'Accordo quadro non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza e pertanto non risulta necessario prevedere la predisposizione del "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze" – DUVRI e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza di cui all'art. 41 comma 14 del Codice.

Art. 5 - Durata

1. L'AQ acquista efficacia per una durata di quattro anni decorrenti dalla sottoscrizione del presente contratto o dall'avvio del primo ordine se antecedente. Alternativamente, l'Accordo quadro si risolverà *ope legis*, prima del termine temporale come sopra calcolato, all'esaurirsi dell'importo massimo spendibile dell'Accordo quadro medesimo indicato al precedente articolo 4.

2. Gli Appalti discendenti dall'AQ, attivati durante la sua vigenza, potranno superare la durata dell'AQ stesso sino a un massimo di 6 mensilità.

Art. 6 – Responsabilità derivanti dall'esecuzione dell'Accordo quadro, applicazione delle penali e risoluzione

1. FST contesterà all'Affidataria per iscritto a mezzo PEC la condotta morosa ed eventuali osservazioni sugli inadempimenti rilevati nel corso dell'esecuzione del contratto in caso di prestazioni svolte in maniera difforme da quanto previsto nel presente contratto;
2. L'Affidataria, in relazione alle contestazioni mosse, è tenuta a fornire giustificazioni scritte entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.
3. Qualora l'Affidataria non presenti nel termine stabilito le proprie giustificazioni o queste siano ritenute non adeguate, FST potrà applicare in caso di prestazioni svolte in maniera difforme da quanto previsto nel presente contratto, una penale di € 50,00 per ogni inadempimento riscontrato;
4. L'ammontare della penale per l'inesatto adempimento sarà determinato dalla Committente in ragione dei fatti episodici in cui la condotta dell'Affidataria non sia stata rispettosa delle previsioni imposte dal contratto o delle indicazioni del DEC.
5. Le penali, determinate nel loro ammontare dalla Committente all'esito del contraddittorio descritto nei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, saranno applicate detraendone l'importo dalle somme dovute da FST all'Affidataria stesso in occasione dei pagamenti successivi al verificarsi dei fatti che hanno dato origine all'irrogazione delle penali medesime.
6. Le penali applicate non possono superare complessivamente il 10% dell'importo netto contrattuale, pena la risoluzione del contratto in danno dell'Affidataria.
7. Qualora l'ammontare cumulativo delle penali applicate all'Affidataria complessivamente considerate, raggiunga un importo pari o superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo del contratto, l'Affidataria sarà ritenuto gravemente inadempiente e il contratto potrà essere risolto di diritto.
8. È fatta salva la facoltà per la Committente di chiedere il risarcimento del danno arrecato dall'inadempimento.
9. In ogni caso è fatto salvo a favore di FST il diritto al risarcimento per il maggior danno che sopravanzi il valore delle penali irrogate. Sono e restano a carico dell'Affidataria tutte le conseguenze (anche verso terzi) che dovessero derivare dal suo inadempimento, e/o inesatto adempimento, e/o ritardo nell'esecuzione.
10. L'applicazione delle penali non solleva l'Affidataria dalle responsabilità civili e penali a suo carico.
11. In forza della compensazione automatica, FST dispone della facoltà di trattenere (all'esito del contraddittorio più sopra descritto nei commi 1, 2 e 3 del presente articolo) tutte le somme che riterrà che le spettino in ragione dell'applicazione di penali, anche nel caso in cui l'Affidataria le contesti e anche nelle more del giudizio, ove la contestazione avvenga in sede giudiziale, fino all'eventuale decisione anche giudiziale, definitiva.
12. Il termine entro il quale l'Affidataria si impegna a eseguire i servizi sopra descritti (cfr. articolo 2 comma 1) deve intendersi come essenziale ai sensi e per gli effetti descritti dall'articolo 1457 del codice civile.

Art. 7 – Sospensione dell'AQ, recesso e opzioni

1. La Committente si riserva di imporre unilateralmente all'Affidataria la sospensione dell'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto, applicandosi le previsioni contenute all'art. 121 del Codice. Quando e qualora sia disposta da questa Committente, la sospensione ha efficacia sino al momento in cui il RUP non disponga la ripresa dell'esecuzione del presente contratto.
2. Quando operi la sospensione e salvo che sia diversamente previsto nel provvedimento di sospensione adottato dal RUP, il termine finale fissato per l'esecuzione delle prestazioni a carico dell'Affidataria è procrastinato di un tempo che è uguale, nella durata, al periodo della sospensione medesima. Se l'Affidataria, per cause a lei non imputabili, non sia in grado di ultimare le prestazioni alle quali è obbligata entro il nuovo termine come sopra computato, può richiederne la proroga, presentando istanza in forma scritta alla Committente con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine finale. Sull'istanza di proroga, decide il RUP entro dieci giorni dal suo ricevimento.
3. Il recesso da parte di FST è disciplinato dall' art. 123 del Codice. È fatto divieto all'Affidataria di recedere dal presente contratto.

4. È espressamente escluso il tacito rinnovo del contratto.

Art. 8 - Modalità di fatturazione

1. Per l'emissione e il saldo delle fatture, rispettivamente, l'Affidataria e la Committente si attengono alle indicazioni che seguono:
 - Fondazione Sistema Toscana è soggetta agli obblighi e agli adempimenti inerenti alla fatturazione elettronica. Pertanto, la fattura deve essere inviata tramite canale telematico, usando il **codice univoco M5UXCR1**. È richiesta anche la trasmissione **ANTICIPATA** di una "copia di cortesia" della medesima fattura in formato pdf **ESCLUSIVAMENTE** agli indirizzi indicati negli ordini;
 - Fondazione Sistema Toscana non è soggetta agli obblighi – né ai relativi adempimenti – inerenti allo *split payment*;
 - Le fatture devono essere intestate a:
Fondazione Sistema Toscana
Via Duca d'Aosta, 9 - 50129 Firenze
Partita IVA e codice fiscale 05468660484
 - La cadenza dell'emissione delle fatture è indicata nell'**Ordine**;
 - Tutte le fatture devono riportare nel campo descrizione, i seguenti riferimenti all'incarico:
 - **Ordine n. *** _____
 - **CIG dell'ordine: *** _____
 - **CIG dell'Accordo quadro: BC6A07C0D2**
 - **Codice commessa: *** _____
 - **CUP (se presente):*** _____
 - **Indicato al momento dell'ordine*
 - Il saldo del corrispettivo avviene, previa verifica della regolarità contributiva dell'Affidataria da parte di FST presso i competenti Enti previdenziali, entro 30 gg d.f.f.m..

Art. 9 - Riservatezza

1. Ciascuna Parte è tenuta, anche in corso di rapporto, al riserbo sulle informazioni riservate e confidenziali ricevute e a conservarle con misure di sicurezza e un grado di attenzione non inferiori a quelli applicati alle proprie informazioni riservate, garantendo una adeguata protezione contro la diffusione, la riproduzione o l'utilizzo non autorizzati.

Art. 10 - Revisione prezzi

1. La Committente, anche in assenza di apposita istanza formulata dall'Affidataria, dispone che i prezzi siano aggiornati, in aumento o in diminuzione, in misura pari alla differenza (espressa in valore percentuale) tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per l'intera collettività (Nic), computato su base mensile, disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese e anno di sottoscrizione del contratto.
2. La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 5% (cinque per cento) rispetto al prezzo originario, nella misura dell'80% (ottanta per cento) della variazione stessa in relazione alla parte eccedente il 5% (cinque per cento).
3. La revisione dei prezzi può essere disposta al momento del saldo del corrispettivo maturato per l'esecuzione degli Incarichi assegnati.
4. Al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva sopra indicate, si applica la revisione dei prezzi anche ai contratti di subappalto e ai subcontratti comunicati alla Committente.

Art. 11 – Garanzia definitiva

1. La Committente non richiede la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 53 comma 4 del Codice, considerata la solidità e affidabilità dell'Affidataria.

Art. 12 – Proprietà intellettuale

1. La Committente è proprietaria (in nome proprio o per conto delle istituzioni sue mandatarie, come previsto dalla Convenzione stipulata tra FST e Regione Toscana e approvata con Delibera 460 del 4 maggio 2021) e titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica e non economica, nel rispetto delle

previsioni della legge 22 aprile 1941, n. 633 di tutti i materiali prodotti nell'ambito del presente Contratto comunque denominati, prodotti nell'ambito delle attività di cui all'Art.2.

2. FST possiede tutti i diritti di proprietà, in particolare di proprietà intellettuale, per ogni prestazione che abbia formato oggetto di pagamenti.
3. L'Affidataria si impegna, inoltre, a mettere a disposizione di FST una versione completa di tutti i materiali prodotti nell'ambito degli ordini scaturiti dal presente Contratto.
4. Il materiale prodotto nel corso e per l'esecuzione dei singoli ordini è e resterà, senza riserva alcuna, di proprietà della FST.
5. I dati o il materiale inviati dal committente sono di proprietà della Committente e potranno essere utilizzati dall'Affidataria solo ed esclusivamente per l'erogazione dei servizi oggetto del contratto, o previa condivisione e approvazione di Fondazione Sistema Toscana.
6. L'Affidataria sarà responsabile, senza limitazione alcuna, per qualsivoglia perdita e/o danneggiamento dei materiali prodotti nell'ambito del presente Contratto imputabile alla medesima Affidataria, suoi consulenti e/o subappaltatori, se autorizzati da FST, impegnandosi a manlevare e tenere indenne FST da ogni responsabilità al riguardo, anche successivamente allo scioglimento o cessazione dell'efficacia del presente Contratto a qualsiasi causa dovuta.
7. L'Affidataria si impegna, a proprie spese, a difendere e tenere indenne FST da qualsiasi danno derivante da azioni o pretese promosse nei confronti di FST da parte di terzi con riferimento alla violazione di qualsiasi diritto d'autore, marchio, brevetto, altro diritto o disposizione di legge tramite i servizi oggetto del presente Contratto. L'Affidataria si impegna a seguire le indicazioni contenute nel Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 e in particolare ad adeguare per conto della FST tutte le comunicazioni e tutti i materiali distribuiti nel rispetto delle Responsabilità dei beneficiari relative agli interventi informativi e pubblicitari destinati al pubblico (art. 8, 9 e seguenti del medesimo regolamento).
8. FST riserva all'Affidataria la valorizzazione del ruolo svolto sui credits delle iniziative seguite e il diritto di utilizzare detto materiale a integrazione del proprio portfolio, purché con modalità e finalità non incompatibili e non in concorrenza con le attività di FST.

Art. 13 - Trattamento dei dati personali nell'esecuzione dell'AQ e obblighi dell'Affidataria

1. Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 aggiornato nei contenuti a seguito dell'adozione, il 25 maggio 2018, del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale Protezione Dati, in seguito anche "GDPR"), e in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal presente Accordo quadro, l'Affidataria si impegna altresì ad adottare le necessarie misure di sicurezza e ogni misura idonea a garantire che il trattamento dei dati personali avvenga in conformità alla legge sulla privacy e per l'effetto manleva la Committente da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole dovesse subire in relazione a pretese fatte valere al riguardo da chicchessia se queste derivano dall'inosservanza degli obblighi previsti in capo all'Affidataria e delle istruzioni fornite dalla Committente ai sensi dell'art.28 del GDPR.
2. Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, Fondazione Sistema Toscana in qualità di Responsabile del trattamento sulla base degli Accordi di Data Protection tra Regione Toscana (Titolare del trattamento) e Fondazione Sistema Toscana (Responsabile del Trattamento), nomina l'Affidataria Sub-Responsabile del trattamento. Tale nomina ha validità per il tempo necessario a eseguire i servizi affidatigli in esecuzione del presente AQ e si considera revocata al completamento dell'erogazione dei servizi medesimi e, in ogni caso, qualora venga comunque meno il rapporto con il Responsabile.
3. Le finalità del trattamento sono esclusivamente quelle riconducibili all'espletamento delle attività previste dal presente AQ.
4. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Sub-Responsabile si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi, le attività e le prescrizioni indicati nel Regolamento UE sopracitato e a conformarsi prontamente alle eventuali sopravvenute modifiche normative in materia di trattamento dei dati personali. Tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, il Sub-Responsabile deve mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per garantire il rispetto degli obblighi di cui all'art. 32 del Regolamento UE.

5. Per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento l'Affidataria può ricorrere a nominare un altro sub-Responsabile solo dietro espresso consenso del Responsabile del trattamento. Qualora il sub-Responsabile nominato dall'Affidataria ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, l'Affidataria conserva nei confronti di FST l'intera responsabilità.
6. Il sub-Responsabile deve assistere il Responsabile del Trattamento al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE; qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il sub-Responsabile, quest'ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al Responsabile, supportando quest'ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti.
7. Il sub-Responsabile deve comunicare al Responsabile il nome ed i dati del proprio "Responsabile della protezione dei dati", qualora, in ragione dell'attività svolta, ne abbia designato uno conformemente all'articolo 37 del Regolamento UE; il Responsabile della protezione dei dati personali dell'Affidataria/sub-Responsabile collabora e si tiene in costante contatto con il Responsabile della protezione dei dati di FST.
8. Al termine dell'esecuzione dei servizi oggetto del presente AQ, il Sub-Responsabile su richiesta del Responsabile si impegna a:
 - restituire al Responsabile del trattamento i supporti rimovibili eventualmente utilizzati su cui sono memorizzati i dati;
 - distruggere tutte le informazioni registrate su supporto fisso, documentando per iscritto l'adempimento di tale operazione.
9. Il sub-Responsabile si impegna ad attuare quanto previsto dal Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali del 27 novembre 2008 e ss. mm. e ii. recante "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratori di sistema".
10. Nel caso in cui il Sub-Responsabile agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni del Responsabile oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento risponde del danno causato agli "interessati". In tal caso, il Responsabile potrà risolvere l'AQ, salvo il risarcimento del maggior danno.

Art. 14 - Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con il d.lgs. 30 giugno 2003, n.196 aggiornato nei contenuti a seguito dell'adozione, il 25 maggio 2018, del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale Protezione Dati), la Committente informa l'Affidataria che:
 - a. i suoi dati, ivi inclusi i dati forniti nel curriculum vitae, saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle sopra scritte normative e di tutti gli obblighi previsti da leggi o regolamenti e saranno conservati in archivi di tipo magnetico e cartaceo nonché pubblicati sul sito web istituzionale della Committente in adempimento a specifici obblighi di legge (d.lgs. n.33/2013 e s.m.i. , "decreto trasparenza");
 - b. l'Affidataria può esercitare, in merito al trattamento, i diritti di cui all'art. 15 del Regolamento UE 2016/679.

Art. 15 - Sicurezza e obblighi dell'Affidataria

1. Tutte le operazioni previste in questo AQ devono essere svolte nel pieno rispetto delle norme vigenti, comprese quelle contenute nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 16 - Obbligo di rispettare il Codice Etico, i principi del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (ex D.lgs 231/01). Manleva

1. L'Affidataria è a conoscenza del fatto che FST ha adottato e attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e ss., con i relativi allegati: Codice Etico e Sistema Disciplinare. Il Professionista dichiara di aver preso visione di tali allegati dal profilo web di questa Committente e dichiara altresì di averli compresi.

2. L’Affidataria aderisce ai principi ispiratori del succitato Codice etico e si impegna ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel d.Lgs. 231/01 e ss. mm. e ii.
3. L’Affidataria si impegna altresì a far rispettare agli eventuali suoi collaboratori tutti i principi contenuti nel Codice etico di FST nonché le disposizioni previste dal d.Lgs. 231/2001. La violazione dei sopra scritti principi e delle norme della sopracitata legislazione costituisce un’ipotesi di grave inadempimento contrattuale.
4. L’Affidataria manleva fin d’ora FST per eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest’ultima quale conseguenza della violazione del Codice etico di FST e delle previsioni del d.Lgs. 231/01 da parte della stessa Affidataria o di suoi eventuali collaboratori.

Art. 17 - Clausola Risolutiva

1. Qualora il Professionista violi i precetti citati nell'articolo precedente e/o qualora il Professionista commetta uno dei reati indicati dal D.Lgs. 231/2001, FST potrà risolvere il presente AQ con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata A.R. o PEC. La risoluzione avrà effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione. La Committente potrà inoltre agire per il risarcimento di eventuali danni patiti o patiendi.
2. Il presente AQ si intende altresì risolto nel caso in cui dai controlli svolti dalla Committente, l’Affidataria non risulti in possesso dei requisiti di cui all’art. 94 e ss. del Codice.

Art. 18 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Con la documentazione presentata l’Affidataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche. L’Affidataria ha già prodotto il codice IBAN del conto corrente bancario o postale dedicato su cui transiteranno tutti i movimenti relativi a detta commessa con FST (il CIG attribuito dall’A.N.AC. all’Accordo quadro è: BC6A07C0D2) e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato.
2. In caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti consentiti dalla legge idonei a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, il contratto è risolto di diritto.

Art. 19 - Oneri tributari e spese contrattuali

1. I corrispettivi del presente contratto sono soggetti alle disposizioni del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per quanto concerne l'IVA. Il presente contratto è soggetto alle disposizioni del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, per quanto concerne l'imposta di registro, e al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e all’Allegato I.4, Tabella A del Codice, per l'imposta di bollo.
2. L'IVA è a carico di FST.
3. Il presente AQ è esente da registrazione ai sensi dell’articolo 6 del summenzionato d.P.R. n. 131/1986 e ss.mm. e ii., salvo che in caso d’uso. L'imposta di bollo, di registro (in caso d’uso) e ogni altra spesa connessa alla stipula e all’esecuzione del contratto, escluse le spese legali, sono a carico dell’Affidataria.

Art. 20 – Foro competente e clausole finali

1. Ogni controversia relativa al presente contratto sarà di esclusiva competenza del Foro di Firenze.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Incarico, si fa riferimento alla Direttiva n. 2014/24/UE, al già citato d.Lgs. 36/2023, alla Legge regionale Toscana 13 luglio 2007, n. 38, al Regolamento di esecuzione della medesima L.R.T. 38/2007 approvato con D.P.G.R. n. 30/R del 27 maggio 2008, e a ogni altra diversa disposizione in vigore, pertinente alla materia.

Firmato digitalmente dalle Parti

L’Affidataria
Annalinda Piroscia

Per Fondazione Sistema Toscana
il direttore Francesco Palumbo